

COMUNE DI VICOFORTE

(Provincia di Cuneo)

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI

Stagioni invernali 2019/2020-2021/2022-2022/2023-2023/2024

DISCIPLINARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Valido per le zone a-b-c-d

ART. 1
(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve lungo le strade comunali urbane ed extraurbane, nonché lo sgombero e la pulizia delle piazze e dei marciapiedi nelle stagioni 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24.

L'eventuale asportazione della neve, se richiesta, sarà pagata come prestazione in economia.

ART. 2
(Percorrenze soggette al servizio)

Considerato il complesso sviluppo stradale a servizio dell'abitato di Vicoforte e del collegamento con le frazioni di San Grato e delle Moline, il Comune di Vicoforte, ha individuato 5 zone, denominate A-B-C-D-E, comprendenti diverse percorrenze stradali.

Le zone in questione sono così individuate:

Zona A		
via Bric della Tola	ml.	50
via S. Teobaldo e parcheggi lato Cappella	ml.	410
via al Santuario, parcheggi, accesso alle scuole ed accesso magazzino comunale, parcheggio all'inizio di via al Santuario, lato sinistro (con limite di portata)	ml.	1.340
via Borsarelli	ml.	120
via della Costa	ml.	580
via Cuniberti	ml.	410
via Poggio	ml.	560
via S. Stefano	ml.	1.450
via Martini	ml.	1.640
via Gavi	ml.	1.810
via Acque	ml.	880
via Acque/Gavi	ml.	774
ex Strada Statale 28 (ora Via Biella) e parcheggi circostanti	ml.	800
via della Fornace	ml.	190
via Chiarole	ml.	1.480
via Impianti sportivi ed aree fronte Scuola Materna e Palestra, Scuola Media, accesso scuola Media	ml.	360
via del Brucco	ml.	60
via Bellana (accesso serbatoio S. Stefano)	ml.	250
via Moline	ml.	1.440
via Torre, area cimitero e parcheggi	ml.	1.380
via Caplot	ml.	850
via Corsaglia	ml.	350
via delle Rocche	ml.	130
TOTALE	ml.	18.674

Si precisa che, relativamente al servizio di sgombero neve, hanno la priorità le strade comunali e successivamente i parcheggi ed i camminamenti pedonali e ciclabili, salvo diversa disposizione della Società o dell'Amministrazione comunale.

ART. 3

(Variazioni alle percorrenze)

Il Comune si riserva il diritto di ordinare varianti, in più o in meno, alle normali percorrenze sopra indicate fino ad un massimo del 10% chilometri assegnati ai prezzi di affidamento relativi ad ogni singolo lotto .

Ogni variazione, superiore o inferiore alla percentuale suddetta, comporterà un aumento od una riduzione del canone in base al valore contrattuale chilometrico concordato.

Inoltre la società potrà richiedere interventi straordinari per lo sgombero di strade, di marciapiedi o di piazze qualora, a suo insindacabile giudizio, sorgessero particolari situazioni di necessità.

ART. 4

(Sgombro dei marciapiedi)

Lo sgombero dei marciapiedi sarà effettuato dai proprietari frontisti o dal Comune di Vicoforte o dalle ditte appaltanti secondo le disposizioni che il Comune impartirà in merito.

ART. 5

(Aggiudicazione del servizio)

L'affidamento del servizio avverrà con le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

L'ammissione alla procedura sarà consentito solo alle Ditte iscritte al mercato elettronico MEPA che avranno preso piena conoscenza dei doveri e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Si procederà all'affidamento anche qualora venisse presentata una sola offerta valida e a parità di offerta, si procederà a sorteggio.

Nel caso di più offerte uguali tra di loro si procederà all'aggiudicazione valutando l'offerta presentata nel suo complesso con particolare riferimento al parco mezzi a disposizione delle singole aziende.

Il costo del servizio, per il primo anno, si intende fisso per le prime due stagioni; per le stagioni successive sarà adeguato in misura pari all'indice ISTAT di inflazione (riferito al mese di gennaio della stagione in corso).

ART. 6

(Deposito cauzionale)

A garanzia degli impegni assunti, la ditta affidataria del servizio dovrà presentare apposito deposito cauzionale pari agli importi di seguito riportati, il deposito potrà essere costituito mediante fidejussione assicurativa o bancaria o da libretto di deposito vincolato a favore del Comune:

ZONA A € 5.000,00

ART. 7

(Obblighi dell'affidatario)

E' a carico della ditta affidataria, nel periodo precedente le nevicate, l'operazione di sistemazione dei segnameve forniti dalla stazione appaltante con assistenza di un dipendente comunale.

E' inteso che al termine delle nevicate la ditta dovrà provvedere a rimuovere la segnaletica di cui sopra.

L'appaltatore ha l'obbligo, nel periodo di nevicate, di tenersi pronto con mezzi e con personale e deve iniziare le operazioni di sgombero, in qualunque momento anche durante le ore notturne, quando la neve ha raggiunto in qualunque punto della zona aggiudicata i cm. 10 di altezza ovvero anche prima quando, a giudizio del Responsabile del Procedimento del Comune, sia ritenuto necessario iniziare tali operazioni.

Il servizio deve essere garantito indipendentemente dalle ferie, dai permessi, dalle malattie, dagli infortuni del titolare o di altro personale dipendente.

Il personale deve essere munito di tutte le dotazioni atte alla protezione antinfortunistica e deve mantenere un comportamento irreprensibile e decoroso durante l'orario di lavoro.

La ditta aggiudicataria ha la facoltà di iniziare il servizio dal luogo che riterrà più opportuno, ma dovrà organizzare il giro di percorrenza considerando prioritaria la necessità di rendere agibili le vie principali che attraversano il paese o che collegano le frazioni e successivamente le varie diramazioni.

Il Comune di Vicoforte si riserva comunque di ordinare l'inizio o l'esecuzione del servizio nei luoghi o nelle vie dove, a suo insindacabile giudizio, si ritenga necessaria la priorità di intervento.

L'Impresa dovrà assicurare lo sgombero in modo perfetto il più possibile a raso della superficie stradale e per tutta la larghezza della carreggiata.

Al termine della nevicata, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sistemazione delle percorrenze ed allo sgombero della neve dai piazzali e dai marciapiedi.

L'appaltatore, all'assunzione del servizio, dovrà visionare ed ispezionare le percorrenze stradali assegnate annotando tutti quei fatti che, in corso dell'espletamento del servizio, potrebbero creare danni alla circolazione o provocare l'interruzione di servizi pubblici (tombini, marciapiedi ecc.) segnalandoli all'Ente appaltante.

Allegato ai documenti di appalto, si richiede una dichiarazione di presa visione dei luoghi. Saranno a carico del concessionario eventuali danni arrecati a strutture pubbliche o private ed all'uopo dovrà stipulare apposita assicurazione di copertura, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito.

I danni relativi alla demolizione di cordoli o marciapiedi dovranno essere riparati dalla ditta appaltatrice al termine della stagione invernale.

ART. 8

Integrazione dei percorsi.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, nel caso di aggiunta di tronchi stradali nell'elenco delle strade da sgombrare, durante il periodo di appalto, l'appaltatore è tenuto ad accettare l'integrazione operativa agli stessi prezzi del contratto in vigore, rapportato al maggior percorso riferito all'integrazione.

ART. 9

(Attrezzature a disposizione)

Per l'ammissione alla procedura l'impresa concorrente dovrà disporre almeno della seguente attrezzatura per ogni singola zona:

1. pala gommata o terna escavatrice da almeno HP 70 dotati di lama fendineve
2. autocarro con portata complessiva > di quintali 70
3. in alternativa al punto 1 n. 1 autocarro o trattore dotati di lama fendineve con potenza almeno 70 HP

ART. 10

(Personale)

La ditta appaltatrice dovrà disporre di personale qualificato e di numero necessario all'esecuzione del servizio.

Tale personale dovrà essere in regola con le norme sul lavoro; la ditta affidataria provvederà altresì all'assicurazione degli autisti contro gli infortuni sul lavoro.

Il Comune di Vicoforte si riserva di affiancare la ditta, nelle operazioni di sgombero, con proprio personale e potrà effettuare controlli in merito all'esecuzione del servizio.

ART. 11
(Sorveglianza)

La sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio è a carico del Comune che potrà impartire disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi.

L'inizio delle operazioni, normate dal precedente art. 7, dovranno essere comunicate tempestivamente al Responsabile del Procedimento.

ART. 12
(Durata del servizio)

La durata del servizio è stabilita per le stagioni invernali 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24.

La durata di ogni impegno stagionale della ditta inizia il 1° novembre e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

La decorrenza potrà essere anticipata o posticipata qualora, per cause meteorologiche impreviste, il servizio dovesse essere intrapreso con urgenza prima della stipula di detto contratto, ovvero proseguire.

ART. 13
(Pagamento del corrispettivo)

Il Comune di Vicoforte provvede al pagamento delle prestazioni per i trattamenti invernali, a seguito della presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, di apposita fattura, corredata da nota esplicativa e dettagliata degli interventi effettuati, e liquidata nei modi di Legge.

L'emissione delle fatture deve avvenire con le seguenti scadenze:

- 31 dicembre (metà inverno) comprende il lavoro svolto fino a tale data.
- 31 maggio (fine stagione) comprende il lavoro svolto fino a tale data compresa.

ART. 14
(Divieto di subappalto)

L'appaltatore non potrà cedere, né subappaltare il servizio né direttamente, né in forma occulta senza la prescritta autorizzazione della stazione appaltante, pena la risoluzione immediata del contratto e l'applicazione delle vigenti norme in materia.

ART. 15
(Penalità)

Nel caso di mancato adempimento del servizio nei tempi o nei modi prescritti, il Comune potrà provvedere all'esecuzione d'Ufficio addebitando alla ditta inadempiente gli oneri sostenuti o avvalendosi delle somme depositate a titolo di garanzia.

ART. 16
(Revoca dell'appalto)

Nel caso di accertamento di gravi inadempienze contrattuali il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto a termini di Legge e le relative spese per l'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento verranno addebitate alla ditta inadempiente.

ART. 17
(Controversie tra le parti)

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune ed appaltatore, le parti rinunciano espressamente ad azioni giudiziali e si rimettono al voto di un giudizio arbitrale, formato da un Presidente nominato di comune accordo o dal Presidente del Tribunale di Mondovì e da due rappresentanti nominati uno per ognuna delle parti.

ART. 18
(Domicilio dell'Ente affidatario)

Agli effetti dell'esecuzione del servizio in oggetto, la ditta affidataria elegge il proprio domicilio presso il Municipio di Vicoforte.

ART. 19
(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'impresa affidataria.